

Per una rapida consultazione clicare sulla disposizione normativa di Vostro interesse

Art. 47

Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC

Art. 48

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

Art. 49

Modifiche alla disciplina del subappalto

Art. 50

Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

Art. 51

Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76

Art. 52

Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti

Art. 47**Norma confermata dalla Legge di Conversione****Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC**

Al fine di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, si prevede l'applicazione agli interventi del PNRR e del PNC delle seguenti disposizioni:

- a) gli operatori economici **tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006** – ossia, le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti – producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- b) gli operatori economici diversi da quelli di cui alla lettera a) e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, da trasmettere contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

Art. 47

Norma confermata dalla Legge di Conversione
 con il colore rosso sono indicate le integrazioni

Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC

Art.47 comma 4

Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, **l'inclusione lavorativa delle persone disabili**, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

- è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

Art.47 comma 5

Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, **ulteriori misure premiali**, che possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo (**lett. d-bis**))

Art.47 comma 7 – Esclusione delle previsioni di cui al comma 4

Quando l'oggetto del contratto per tipologia o per natura del progetto ne rendano l'applicazione impossibile o contrastante in relazione ad esigenze di socialità economicità e di qualità del servizio

Art. 48

Norma confermata dalla Legge di Conversione

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

**INNALZAMENTO IMPORTO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
CONTRATTUALE FINO AL 30%**

Art. 207, comma 1 del DL. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) come convertito con
modificazioni dalla Legge 77/2020

«...nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante...»

Art. 48**Norma confermata dalla Legge di Conversione****Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC****POSSIBILITA' DI RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA****SETTORI ORDINARI** di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016**SETTORI SPECIALI** di cui all'art.125 D.Lgs. 50/2016

«...per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR...»

Art. 48**Norma confermata dalla Legge di Conversione****Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC****APPLICAZIONE RITO PROCESSUALE PREVISTO PER LE
INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - art.125 CPA**

In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, il Giudice deve tener conto delle probabili conseguenze del provvedimento impugnato su gli interessi che possono essere lesi.

Il Giudice deve valutare altresì la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

Tranne alcune eccezioni, la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Art. 48

Norma confermata dalla Legge di Conversione

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

APPALTO INTEGRATO COMPLESSO

Appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (c.d. appalto integrato complesso). (*)

In tale caso:

- ✓ l'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo;
- ✓ in entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori;

(*) E' sempre convocata la Conferenza di Servizi

Art. 48

Norma confermata dalla Legge di Conversione

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

Misure premiali

**ASSEGNAZIONE DI UN PUNTEGGIO
AGGIUNTIVO ALL'OFFERENTE**

Le stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di invito, possono prevedere l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (c.d. BIM);

L'uso del BIM è già previsto all'art. 23, co. 1, let. H) del D.Lgs 50/2016 e vige il decreto attuativo n. 560 del 1/12/2017 (c.d. Decreto Barotono).

Il DL Semplificazioni prevede (entro 30 giorni) un nuovo decreto che andrà a specificare le regole e le specifiche tecniche per l'utilizzo del "BIM", in coordinamento con quanto già previsto dal decreto "Barotono"

Art. 49

Modifiche alla disciplina del subappalto

Fino al 31 ottobre 2021



Dal 1° giugno 2021

Dal 1° novembre fino al
30 giugno 2023

- Limite al 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture (abrogazione del limite del 40% e del regime transitorio di cui al decreto cd. Sblocca Cantieri)
- Limite al 50% dell'importo complessivo anche per le categorie cd. SIOS (deroga al limite del 30% di cui all'art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016)

- Nessun limite generale per il ricorso al subappalto
- Abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie cd. SIOS

Tempus regit actum

Le disposizioni in materia di subappalto seguono il principio del tempus regit actum che impone l'applicazione alla procedura di gara della normativa vigente al tempo della sua indizione

Art. 49**Modifiche alla disciplina del subappalto**

Fino al 31 ottobre 2021



Sin dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, (dal 1° giugno u.s.) viene inoltre disposto:

- a) il divieto di affidare l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- b) l'abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall'affidatario in subappalto.
- c) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà tuttavia garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconoscendo un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora
 - ✓ le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti
 - e
 - ✓ siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Art. 49

Modifiche alla disciplina del subappalto

Fino al 31 ottobre 2021



Dal 1° giugno 2021

Dal 1° novembre fino al
30 giugno 2023

- Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione da esplicitare nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione:
 - ✓ delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui alle categorie SIOS;
 - ✓ dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - ✓ di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle "white list" ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita per il SISMA 2016.
- l'abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS;
- la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, **da parte del contraente principale e del subappaltatore.**

Art. 50**Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC**

Si prevede che:

- 1) decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, o gli altri termini stabili dalla legge, **il RUP o l'unità organizzativa sia titolare di un potere di sostituzione in caso di inerzia della PA, d'ufficio o su richiesta dell'interessato;**
- 2) **il contratto diventi efficace con la stipulazione, senza necessità di aspettare l'approvazione da parte della stazione appaltante;**
- 3) **le stazioni appaltanti prevedano, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, il riconoscimento di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine indicato, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale nel bando, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;**
- 4) **le soglie delle penali dovute per il ritardato adempimento possano essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e che non possano comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.**

Art. 51

Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76

Le proroghe

Prorogate **fino al 30 giugno 2023** le seguenti disposizioni:

1) le procedure derogatorie per gli affidamenti **“sotto soglia”** (art. 1); contestualmente, vengono altresì modificate le **modalità di affidamento dei lavori**, prevedendo:

Tipo procedura	Importo euro
AFFIDAMENTO DIRETTO ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI	Da 0 a 149.999
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO E CONSULTAZIONE N.5 OPERATORI ECONOMICI	Da 150.000 a 999.999
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO E CONSULTAZIONE N.10 OPERATORI ECONOMICI	Da 1.000.000 a soglia comunitaria (5,3 mln)

- 2) le procedure derogatorie per gli affidamenti **“sopra soglia”** (art. 2);
- 3) le disposizioni in tema di **verifiche antimafia** - cd informativa antimafia liberatoria (art. 3);
- 4) la disciplina derogatoria in tema di **sospensioni dei lavori** (art. 5)

Art. 51

Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76

Le proroghe

Prorogate **fino al 30 giugno 2023** le seguenti disposizioni:

- gli **snellimenti procedurali** di cui all'articolo 8, comma 1. Tra questi, in particolare, quelli secondo cui:
 - a) è sempre autorizzata consegna in via d'urgenza;
 - b) l'obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
 - c) in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna.

Norma confermata dalla Legge di Conversione

Art. 52

Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti

D.Lgs. 50/2016 art.105, comma 6

Obbligatorietà dell'indicazione della terna di subappaltatori

Fino al 31 dicembre 2020

Fino al 31 dicembre 2023



Fino al 31 dicembre 2021

Decreto-legge 32/2019
cd. Sblocca Cantieri
convertito in Legge
55/2019

Sospensione
dell'obbligatorietà di
indicazione della terna
di subappaltatori

Decreto-legge 183/2020
cd Milleproroghe
convertito in Legge
21/2021

Proroga sospensione
dell'obbligatorietà di
indicazione della terna
di subappaltatori

Decreto-legge 77/2021 cd
Semplificazioni bis
ART.52, comma 1 lettera a),
numero 9)

Proroga sospensione
dell'obbligatorietà di
indicazione della terna di
subappaltatori